

Prot. n. 31

Spett.le

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

c.a. *Dott. Bartolo Cipriano* (Sindaco)

c.a. *Dott.ssa Gaetana Gangemi* (Segretario Com.)

c.a. *Geom. Vincenzo Torre* (R.U.P.)

Catania, 28 febbraio 2012

Oggetto: bando di gara Comune di Terme di Vigliatore per "lavori di riqualificazione e ristrutturazione P.zza Municipio" (termine offerte e gara 13 marzo 2012)

Con riferimento al bando in oggetto, a seguito di segnalazione di ns. imprese, abbiamo riscontrato le seguenti anomalie.

- **Clausola 9:** è richiesto che la cauzione provvisoria contenga l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, come normata dall'art. 7 c. 2 a) L.R. 12/2011. Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture; quindi, fin quando non saranno pubblicati i bandi, la suddetta prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà ad essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06.

- **Clausola 16 B e disciplinare (pag. 12 e 19):** è richiesta ai partecipanti la dimostrazione della regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) tramite produzione del DURC o autocertificazione secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass. Reg. LL.PP. 29.10.2008. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni....". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37 del 16.1.2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.

- **Disciplinare pag. 15:** ai fini della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva, è richiesto che la certificazione qualità sia accompagnata dalla dichiarazione dell'ente certificatore dal quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva; e, altresì, che sia relativa alla categoria dei lavori da eseguire. Per tale prescrizione parte iniziale (dichiarazione ente certificatore) non si ravvisa alcun fondamento giuridico. Per la parte restante (certificazione di qualità per specifica lavorazione), è illegittima, poiché in palese contrasto con l'art. 4 del D.P.R. 34/2000 (oggi art. 63 DPR n. 207/'10), in base al quale la certificazione del sistema qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Ciò trova conforto in numerose sentenze (da ultimo TAR Campania 16.2.2012 n. 244; Ord. Cons. di Stato n. 4636/2011, TAR Toscana n. 3089/2005) e nelle pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui cc.pp. (Determ. n. 56/2000, n. 11/2003 e Parere Precontenzioso n. 136/2007).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola